

Alcune informazioni sulla sentenza n.147/2017 della Corte Costituzionale in materia di ricongiunzione contributiva onerosa entrata in vigore il 31 luglio 2010 e dichiarata incostituzionale

Oggetto: **Corte Costituzionale. Sentenza 147/2017-in materia di ricongiunzione-**.

Con sentenza n° **147** del 23 giugno 2017 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità **dell'art. 12 c. 12 septies del DL. N° 78/10, convertito in L. 122/10**, entrato in vigore il **31 luglio 2010**, il quale, intervenendo **sull'art. 1 della L. 29/79**, - che consentiva la ricongiunzione a titolo gratuito nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dei periodi di contribuzione maturati presso forme di Previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell'Ago-, ne prevedeva l'onerosità della stessa con efficacia retroattiva al **1° luglio 2010**.

Dalla pronuncia della Suprema Corte ne consegue che tutte le domande di ricongiunzione presentate nel periodo che va **dal 1° luglio 2010 al 30 luglio 2010 rientrano nel regime della ricongiunzione gratuita**, mentre le domande di ricongiunzione di contributi nel FPLD presentate a partire dal 31 luglio 2010 restano a titolo oneroso.

Gli effetti prodotti dalla sentenza n°147/17, sono quelli che le domande di ricongiunzione presentate nell'arco temporale compreso tra il 1° luglio e il 30 luglio non sono definite con il provvedimento amministrativo di accoglimento, saranno considerate a titolo gratuito; mentre quelle definite ai sensi dell'art. 12 c. 12 septies del DL. 78/10, **devono essere riesaminate, a richiesta degli interessati, sempreché non sia trascorso il termine previsto per la proposizione dell'azione giudiziaria, ovvero si abbia avuta una sentenza negativa passata in giudicato**.

Nel caso in cui ci fossero ricorsi amministrativi pendenti questi dovranno essere esaminati alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale, e di contro dovranno decadere tutte le controversie giudiziarie pendenti in materia.

Bisogna precisare che, per quanto riguarda la ricongiunzione nel FPLD dei contributi versati presso le gestioni speciali per i lavoratori autonomi dell'art. 1, c. 3 della L. n° 29/79 e le ricongiunzioni verso gestioni alternative dell'assicurazione generale obbligatoria regolate dall'art. 2, queste rientrano e rientrano ad oggi nel regime delle ricongiunzioni onerose.

**Per la Segreteria Regionale
Pensionati FNP CISL del Trentino
Il segretario generale
Tamara Lambiase**